

COMUNE DI FIORANO MODENESE

(Provincia di Modena)

SCRITTURA PRIVATA

Rep n. 1422 del 27.09.2023

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
TINTEGGIATURA SCUOLA LEOPARDI, SCUOLA GUIDOTTI E SCUOLA
BURSI. CUP: G82B23004500004 – CIG: 99150627FF**

Le parti, di seguito indicate, sottoscrivono il presente contratto con modalità elettronica, mediante scrittura privata, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 502016 s.m.i.:

- **Comune di Fiorano Modenese** con sede legale in P.zza Ciro Menotti 1 (C.F.84001590367 - P. IVA 00299940361) in quest'atto rappresentato dall'Arch. Cristina Scaravonati nata a Cremona il 20.09.1966, Dirigente del Settore III "PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO", il quale agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 64 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (GC n. 52/2016) e in forza di Decreto del Sindaco. N.6 del 11/03/2022.

- **Impresa edile L.P. S.r.l.**, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "ditta" o "Appaltatore" o "Esecutore", con sede legale e domicilio fiscale a Scandiano (RE) , Corso Vallisneri, 25/A - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia con n. d'iscrizione RE - 323593, C.F. e P.Iva 02904450356, nella persona del **Legale Rappresentante Sig. Pasquale Lepore**, nato a Villamaina (AV) il 14.11.1967 - C.F. LPRPQL67S14L965Y, domiciliato per la carica presso la

sede della ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

Premesso che:

a) con Determinazione dirigenziale n. 287 del 30/06/2023:

- è stato approvato il progetto di lavori verificati e validati con verbali Prot. n. 0014983/2023 e n. 0015035/2023;

- a seguito dell'espletamento della procedura di richiesta di preventivo sulla piattaforma SATER di INTERCENTER, l'appalto è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della l. 120/2020, all'Appaltatore con un ribasso del 1,5% sull'importo a base di trattativa e, quindi, per il prezzo complessivo di 98.460,77 (contratto "a misura"), di cui oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00;

b) sono state effettuate le verifiche di legge e, a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

c) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

d) ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio in quanto acquisto effettuato attraverso il Sater;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciute e ratificate nella precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati,

ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Fiorano Modenese, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura di tre scuole di proprietà del comune di FIORANO MODENESE (d'ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, "lavori" o "prestazioni" o "interventi"), così come elencati, indicati e dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi, anche, "capitolato") e nella documentazione di gara, di cui al successivo art.

4. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **G82B23004500004**; il Codice Identificativo di gara (CIG) è: n. **99150627FF**.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali la ditta dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 3 – Termini di esecuzione

1. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito come da art. 11 del capitolato speciale di appalto in 90 giorni continui e naturali dalla data del verbale in via d'urgenza del 4.07.2023.

Art. 4 - Condizioni generali

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, nel progetto, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei lavori di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune nonché le proposte di cui l'Appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. I lavori di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

a) il capitolato speciale d'appalto;

b) il computo metrico estimativo;

c) l'offerta economica presentata dall'appaltatore;

I documenti di cui alle precedenti lettere, accettati dalle parti con la stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo. Le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

8. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

- il D. M. 07 marzo 2018, n. 49;

- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;

- Norme tecniche delle costruzioni D.M. 17.01.2018 e ss.ii.

- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del

Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, per quanto applicabile;

- tutte le normative specifiche di settore;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;

- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;

9. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

10. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e il Comune.

Art. 5 – Codice di comportamento

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2023, e dal Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Fiorano Modenese approvato con atto di G. C. n. 189/2013 (sul sito Internet del Comune, Sezione l'Amministrazione\ Amministrazione trasparente\ Disposizioni generali\ Atti generali): la violazione dei suddetti obblighi è causa di risoluzione del contratto.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - Importo di contratto e Corrispettivi

contratto stipulato "a misura"

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice ed ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice.

2. L'importo stimato di contratto è pari a

a) Euro 95.460,77 (euro novantacinquemilaquattrocentosessanta/77), oltre IVA, per l'esecuzione dei lavori;

b) Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza e, così, per un totale di € 98.460,77 (euro novantottomilaquattrocentosessanta), IVA esclusa.

Tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per il Comune ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

3. I prezzi offerti, come da ribassi praticati dall'Appaltatore, sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i lavori, servizi e le eventuali forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili, *fatto salvo quanto previsto all'art. 7 "Revisione dei prezzi"*, e non saranno soggetti per tutta la durata del contratto ad alcuna variazione.

ART. 6 bis - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate solo in caso di variazione dei prezzi regionali superiori al dieci per cento e solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Le variazioni di prezzo su ciascuna lavorazione sono determinate sulla base dei prezzi regionali, confrontando l'elenco prezzi unitari contenuti nel progetto posto a base di trattativa e il prezzo pubblicato nel Prezzario dell'anno di richiesta della revisione prezzi. Qualora i prezzi siano già stati oggetto di revisione, il confronto avviene tra i prezzi relativi all'anno dell'ultima revisione e quelli della nuova richiesta. I nuovi prezzi si applicano a tutte le lavorazioni non ancora eseguite a partire dalla data della richiesta della revisione.

Art. 7 – Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale della ditta.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che

segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato secondo quando stabilito dall'art. 13 del capitolato amministrativo (pagamenti in acconto) e art. 13 bis (pagamenti a saldo) ai quali integralmente si rinvia.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Comune.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune del certificato di collaudo / regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

6. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

7. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei

pagamenti".

8. PAGAMENTI IN ACCONTO

8.1 Nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento redatti con le modalità previste all'Art. 13 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

8.2 Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della sua adozione. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è adottato dal Direttore dei lavori. Il SAL precisa il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e l'ammontare dell'acconto da corrispondere.

8.3 Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'appaltatore può comunicare al Comune il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL.

8.4 Il direttore dei lavori adotta il SAL contestualmente all'esito positivo dell'accertamento del raggiungimento delle condizioni contrattuali ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, salvo quanto previsto dal comma 5.

8.5 In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 3 ovvero all'adozione del SAL.

8.6 Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione del SAL e,

comunque, non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori

8.7 Ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativo i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

8.8 L'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del SAL. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

8.9 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a trenta giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, l'Appaltatore avrà diritto, previa sua richiesta, al pagamento in acconto, con redazione dello stato di avanzamento ed emissione del certificato di pagamento, per i lavori eseguiti indipendentemente dall'importo delle lavorazioni eseguite.

9. PAGAMENTI A SALDO

9.1 Il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori entro trenta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, ed è trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione).

9.2 Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non

siano intervenuti l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice o la transazione di cui all'articolo 208 del codice.

9.3 Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

9.4 All'esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione) e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente comma 5, è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo (o della regolare esecuzione).

9.5 Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9.6 Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, IVA inclusa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

9.7 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

9.8 Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del codice.

Art. 9 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 99150627FF ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G82B2300450004.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG *ed il CUP*;

c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG *ed il codice CUP*.

4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: **BQ4EDG**.

5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

Art. 10 – Anticipazione del prezzo

L'appaltatore non ha richiesto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016.

Art. 11 – Modifiche al contratto

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, il Comune si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, in caso di aumento o diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

Nel caso in cui il Comune disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto lo comunicherà all'Appaltatore tempestivamente e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è costituito dalla somma risultante dal contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

3. Nel caso di modifiche di cui all'articolo 106 del codice, non previste nei documenti di gara necessarie in corso di esecuzione di valore superiore al quinto del valore contrattuale, il Comune procederà alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale che il RUP comunicherà all'Appaltatore.

L'Appaltatore, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiarerà per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei quindici giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, il

Comune comunicherà, a sua volta, all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Qualora il Comune non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

4. Le variazioni saranno valutate in base ai prezzi di contratto.

Nel caso in cui le variazioni comportassero categorie di lavorazioni non previste o nel caso si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dai prezzi regionali, ove esistenti;

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara e ad essi si applicherà il disposto di cui all'art. 106 del Codice.

5. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 4 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dal Comune, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 12 – Referenti - Responsabili e Direttore dell'esecuzione

1. I nominativi del responsabile unico del procedimento e del direttore dei

lavori sono i seguenti:

- **RUP** Ing. Manuela Giurgola
- **Direttore dei lavori** Geom. Giuseppe Berselli

Il servizio di riferimento è Lavori Pubblici

2. L'Appaltatore per il presente appalto ha individuato quali:

- **Responsabile** Sig. Pasquale Lepore;
- **Referente** Sig. Pasquale Lepore;

3. Il Comune e l'Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

4. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione, tramite PEC, al Comune.

Art. 13 - Controlli

1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato ed in tutta la documentazione di gara, il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il RUP, il DL, e, per quanto di competenza, il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, che allo scopo potranno avvalersi di altri soggetti, anche estranei al Comune, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza, anche su segnalazione di terzi.

2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Nel caso in cui la Ditta impedisca o ritardi, con azioni od omissioni, i controlli, il Comune procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Disposizioni manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

2. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciale.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore *o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi*, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;

b) il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore del contratto *ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.*

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del Codice, l'appaltatore *e, per suo tramite, i subappaltatori*, trasmette al Comune prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e dell'ulteriore eventuale documentazione necessaria ai sensi del medesimo d. Lgs. 81/2008.

Art. 15 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso, non avendo la ditta dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare attività.

Art. 16 – Responsabilità - Polizza assicurativa

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente

a carico del Comune.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai lavori oggetto del contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei lavori stessi.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n. 430087012 emessa da GENERALI in

data 31.07.2023, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con i massimali previsti all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 17 - Penali

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto imputabili all'Appaltatore, o, comunque, che comportino la necessità di un intervento, queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i lavori, con spese interamente a carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui il Comune valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

4. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente i lavori all'Appaltatore e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

5. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 21, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato e/o dal presente contratto e/o per ogni caso di carente, tardiva o incompleta

esecuzione dei lavori, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore le penali previste all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

6. Le penali trovano applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; la penale si applica sull'importo dei lavori ancora da eseguire;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; la penale si applica all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

d) per l'esecuzione delle lavorazioni articolate in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti; le penali si applicano ai rispettivi importi.

7. La penale irrogata ai sensi del comma 6, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 9 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

8. Le penali di cui al comma 6 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà

incassato mediante escussione della garanzia definitiva (da reintegrare) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sul conto finale o mediante pagamento diretto dell'Appaltatore o riscossione coattivamente ai sensi di legge.

9. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

10. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

11. In caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore è applicata una penale almeno pari all'importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

12. Il pagamento della penale non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. – 18 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto

contrario è nullo di diritto.

2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell'appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.

5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente contratto.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs.

50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Comune e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Recesso

1. Fatto salvo quant'altro previsto nel capitolato e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previsti dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. La risoluzione del contratto comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

9. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

10. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro il termine stabilito dal Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e/o dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

11. La risoluzione del contratto da parte del comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore.

La risoluzione del contratto opera di diritto nel momento in cui il comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa, la comunicazione contiene le motivazioni della mancata accettazione delle controdeduzioni dell'appaltatore.

Art. 20 – Fallimento dell'appaltatore – Risoluzione del contratto e

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.

2. il Comune ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.

3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato speciale, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi:

1. un ritardo nell'esecuzione dei lavori come previsto nel capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa sulle previsioni del programma esecutivo dei lavori;

2. frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale,

errore grave;

3. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

5. mancata o parziale realizzazione dei lavori; sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica, senza giustificato motivo;

6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

c) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

d) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni, da parte dell'appaltatore dei controlli da parte del Comune;

5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

a) cessione, anche parziale, del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

b) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

c) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo

105, comma 20, del D.Lgs. 50/2016;

d) fermo restando quanto previsto al precedente art. 19, cessione di azienda, cessione di attività; concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;

e) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

f) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

g) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

h) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative;

i) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

l) inadempienza accertata, *anche a carico dei subappaltatori*, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

m) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;

n) violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali;

6. In tutti i casi di cui sopra il comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.

8. La risoluzione del contratto comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

9. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

10. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro il termine stabilito dal Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e/o dell'esecuzione d'ufficio dei

lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

11. La risoluzione del contratto da parte del comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore.

La risoluzione del contratto opera di diritto nel momento in cui il comune comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa, la comunicazione contiene le motivazioni della mancata accettazione delle controdeduzioni dell'appaltatore.

Art. 21 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra il comune e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: comunefiorano@cert.fiorano.it

- quanto all'appaltatore: impresalp@pecimprese.it

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 22 – Collaudo

Ai sensi dell'articolo 102 del Codice, il contratto è soggetto a collaudo che verrà eseguito nei termini e con le modalità previste dal capitolato speciale.

Art. 23 – Contenzioso – Foro competente

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, articoli 205 e seguenti, del Codice.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Foro di Modena.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Si fa espresso rinvio al Capitolato per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy.

Art. 25 - Spese contrattuali - registrazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese inerenti all'imposta di bollo pari a Euro 160,00 dovute sull'originale elettronico sono assolte versando l'importo tramite modello F24.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Il presente atto, composto di n. 34 pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Il Dirigente del 3 settore: Arch. Cristina Scaravonati.

DITTA IMPRESA EDILE L.P. S.R.L.S.

Legale rappresentante Sig. Pasquale Lepore.